

-----REPUBLICA ITALIANA -----

COMUNE DI SENORBI'-----PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Repertorio n. 233 del 29/06/2022

CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione di:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA ZONA DEL PIANO
DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI LOC. LAU DE MURTAS.**

**Deliberazione Giunta regionale n. 23/5 del 29 aprile 2020 “Direttive regionali sulle
sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione dei piani per insediamenti
produttivi (PIP)” - CUP: C75F21000010006 – CIG: 9080257120**

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di giugno, nella residenza comunale, presso
l'Ufficio Segreteria, avanti a me, Dott. Lorenzo Mascia, Segretario del Comune di Senorbì,
autorizzato a rogare nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000,
senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti, sono personalmente
comparsi i Signori:

1. Ing. Gian Giuseppe Melis, nato a Cagliari (CA) il 03.03.1971, codice fiscale:
MLSGGS71C03B354C, Responsabile dell'Area Tecnica, in virtù del Decreto sindacale
n. 4/2021 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto
e nell'interesse del Comune di Senorbì, Codice Fiscale 80008070924, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2. Corona Diego, nato a Jerzu (NU) il 19.02.1974, codice fiscale: CRNDGI74B19E387R,
residente in Cagliari Via Pietro Leo n. 6 09129 il quale interviene nel presente in qualità
di procuratore speciale dell'Impresa N.T.C. costruzioni generali srl, codice fiscale e
P.IVA 03138100924, con sede legale in Via Brigata Sassari, 31, 09045, Quartu S.
Elena, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Cagliari al

	numero corrispondente al codice fiscale, e al numero CA-249340 del REA, che nel	
	proseguo del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", in forza	
	della procura speciale Rep. n. 58.195 Racc. n. 31.151 del 12.12.2019, autenticata nella	
	firma dal dott. Enrico Ricetto Notaio in Cagliari, allegata al presente "Atto"-	
	Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario ufficiale	
	rogante mi sono personalmente accertato per conoscenza diretta del Responsabile del	
	Servizio Tecnico e verifica della patente di guida n. U1V339331G rilasciata dal	
	Motorizzazione civile di Cagliari 07/09/1996 scadenza il 19/02/2027 e del certificato di	
	visura camerale per il legale rappresentante dell'appaltatore, mi chiedono di ricevere il	
	presente atto al quale premettono quanto segue:	
	PREMESSO	
	– che con deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 29 aprile 2020 sono state	
	approvate le "Direttive regionali sulle sovvenzioni a favore degli enti locali per la	
	realizzazione dei piani per insediamenti produttivi (PIP)", al fine di disciplinare le	
	procedure di selezione dei nuovi interventi da finanziare a valere sugli stanziamenti del	
	capitolo SC06.0612 del Bilancio regionale per gli anni 2020-2022, pari a complessivi €	
	12.000.000 e nel contempo è stato autorizzato il competente Servizio dell'Assessorato	
	dell'Industria a predisporre un apposito Avviso per consentire agli enti interessati di	
	presentare le domande di finanziamento secondo le modalità previste dalle medesime	
	Direttive;	
	– che con determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività	
	Produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica - Assessorato Industria prot. n.	
	14213 rep. n. 313 dell'11 maggio 2020 è stato approvato l'Avviso pubblico per la	
	concessione delle sovvenzioni in argomento, successivamente pubblicato nel BURAS	
	n. 26 del 21 maggio 2020, parte III, oltre che nel sito internet istituzionale della Regione	
	2	

	Sardegna;	
	– che con determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività	
	Produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica prot. n. 44088 rep. n. 1162 del	
	31 dicembre 2020, pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna e	
	per estratto BURAS n. 4 del 14 gennaio 2021, parte III, è stata approvata la graduatoria	
	degli enti beneficiari delle sovvenzioni in argomento, tra i quali è ricompreso il soggetto	
	attuatore di cui alla presente Convenzione;	
	– che con determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività	
	Produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica prot. n. 44092 rep. n. 1163 del	
	31/12/2020, sono stati approvati gli impegni di spesa in favore degli enti beneficiari	
	delle sovvenzioni in argomento, per l'importo complessivo di € 12.000.000, ripartito in	
	€ 2.000.000 per l'anno 2020 e in € 5.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.	
	– che con nota n.2315 del 04.03.2021 si trasmetteva la convenzione di finanziamento,	
	stipulata ai sensi dell'art.8, comma 2 della L.R. 13.03.2018, n.8;	
	– che con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 10/08/2020 con la quale veniva	
	approvato il progetto definitivo per gli "interventi di manutenzione straordinaria nella	
	zona del piano degli insediamenti produttivi località Lau de Murtas";	
	– che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 143 in data	
	20.12.2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Stefano Musanti per	
	gli interventi di manutenzione straordinaria nella zona del piano per gli insediamenti	
	produttivi Località Lau de Murtas per un importo di € 600.000,00;	
	– che con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 160 del	
	29.12.2021 è stata indetta una procedura finalizzata all'affidamento dei lavori di	
	“manutenzione straordinaria nella zona del piano per gli insediamenti produttivi	
	Località Lau de Murtas” mediante ricorso a procedura negoziata, con invito rivolto a n.	

	5 operatori economici, selezionati mediante estrazione casuale, iscritti nel Sardegna	
	CAT alla cat. OG3 classifica II e sup., da aggiudicare conformemente a quanto previsto	
	dal comma 2 lett. b) dell'art. 1 della Legge 120/2020, con il criterio del minor prezzo ai	
	sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dell'importo a	
	base d'asta di €.433.886,07 oltre oneri della sicurezza pari a € 8.507,57 non soggetti a	
	ribasso oltre iva al 22%;	
	– che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 17 del 21.02.2022 i	
	suddetti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta N.T.C. costruzioni generali srl con sede	
	in Via Brigata Sassari, 31, 09045, Quartu S.Elena, P.IVA 03138100924, per un importo	
	complessivo di € 295.590,97 di cui € .287.083,40 per lavori al netto del ribasso offerto	
	ed accettato pari a 32,511% e di € 8.507,57 per oneri per la sicurezza (non assoggettati	
	a ribasso), oltre IVA al 22% nella misura di legge;	
	– che con attestazione di avvenuta efficacia in data 23.05.2022 prot. n. 5832 del	
	Responsabile del Servizio Tecnico la succitata determinazione n. 17 del 21.02.2022,	
	acquisiva efficacia a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria sul possesso in capo alla	
	succitata ditta aggiudicataria dei requisiti in ordine generale e tecnico-professionali;	
	– che i risultati della procedura di affidamento de quo venivano stati resi noti con avviso	
	pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;	
	– che è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva rilasciato da INAIL	
	Protocollo INPS_31847712 Data richiesta 23/06/2022 Scadenza validità 21/10/2022, in	
	atti;	
	– che ai sensi dell'art. 88, co. 4, del D.Lgs. n. 159/2011, atteso che il valore del presente	
	contratto è superiore a € 150.000,00, è stata acquisita la documentazione antimafia, in	
	atti;	
	– che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si può	

	pertanto procedere alla stipula del presente contratto;	
	– che, ai sensi e per gli effetti all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente	
	contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del	
	Segretario ufficiale rogante della stazione appaltante;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano	
	parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto</u>	
	Il Comune affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di	
	“manutenzione straordinaria nella zona del piano per gli insediamenti produttivi Località	
	Lau de Murtas” di cui al finanziamento regionale con deliberazione della Giunta regionale	
	n. 23/5 del 29 aprile 2020, “Direttive regionali sulle sovvenzioni a favore degli enti locali	
	per la realizzazione dei piani per insediamenti produttivi (PIP)".	
	<u>Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto</u>	
	L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal	
	presente contratto e dai seguenti documenti:	
	Tav.01 Inquadramento, Tav. 02 Planimetria degli interventi, Tav. 03 Riquadrificazione	
	strade, Tav. 04 Pensilina fotovoltaica, Tav.05 Particolari reti servizi tecnologici; Tav.06	
	Nuova viabilità Rete Acque Nere; All. A Relazione illustrativa e quadro Economico; All.B	
	Relazione tecnica pensilina fotovoltaico, All. C Computo metrico estimativo, All. D Elenco	
	prezzi unitario, All. E Analisi dei prezzi, All. F Incidenza della Manodopera, All. G	
	Capitolato speciale d’appalto, All. H Piano della sicurezza, All. I Fascicolo della Sicurezza,	
	All. L Computo della Sicurezza, All. M Piano di manutenzione, POS dal D.Lgs. n. 81/2008;	
	ed altri atti del progetto definitivo-esecutivo che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di	
	5	

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a nette Euro 295.590,97 (euroduecentonovantacinquemilacinquecentonovanta/97), di cui Euro 287.083,40 (euroduecentoottantasettemilazeroottantatre/40) per lavori al netto del ribasso offerto ed accettato e di Euro 8.507,57 (euroottomilacinquecentosette/57) per oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre IVA nella misura di legge.

Articolo 4. Revisione Prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento;

Articolo 5. Anticipazione e Pagamenti in acconto

Qualora richiesta dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno essere concesse anticipazioni per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale, o, su richiesta dell'appaltatore, per una quota pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 207, comma 18, del D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio).

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga un importo non inferiore a € 50.000,00 dell'importo contrattuale. Per ulteriori disposizioni in merito si rinvia a quanto previsto dall'art. 29 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 6. Pagamenti a saldo

	Speciale d'appalto o nel contratto.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la	
	difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima	
	che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.	
	<u>Articolo 9. Risoluzione del contratto</u>	
	Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, con le procedure di cui	
	all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nei casi indicati all'art. 20 del	
	capitolato speciale d'appalto.	
	In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile	
	al verificarsi delle seguenti fattispecie:	
	a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del codice;	
	b) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dal Comune;	
	c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio	
	delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo	
	previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali	
	ed assistenziali;	
	d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle	
	prestazioni;	
	e) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di	
	Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la	
	piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i.;	
	f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il	
	contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con	
	modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della	
	8	

	stessa;	
	g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione della fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza;	
	h) irrogazione di penali per un importo non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113bis, comma 4 D.Lgs 50/2016.	
	Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, e del Codice di comportamento del Comune di Senorbì, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 17.02.2022 e reperibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.senorbi.ca.it , l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibile, codice che pur non venendo materialmente allegato al presente contratto è consegnato in copia contestualmente alla sua sottoscrizione.	
	Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomi e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	L'Appaltatore, attesta di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Integrità del Comune di Senorbì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80	
	9	

del 27/10/2016 e di averlo già sottoscritto con atto separato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento della fornitura de quo.

Articolo 10. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza N .2022/50/2642359 in data 31.05.2022 rilasciata dalla Società Reale Mutua, via Corte d'appello,11 10122 Torino, P.iva 11998320011, Agenzia di Cagliari, codice subagenzia n. 898, dell'importo di €. 66.537,53 pari al 32,511% per cento dell'importo del presente contratto, ridotta del 50% per il possesso della certificazione ISO 9001. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

	pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla	
	inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti	
	sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque	
	presenti in cantiere.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della	
	cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
	<u>Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione</u>	
	L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in	
	conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da	
	ogni responsabilità al riguardo. A tal fine in conformità all' art. 103, comma 7, del D.lgs n.	
	50/2016, l'appaltatore ha presentato polizza n.2022/06/2110356 emessa in data 30.05.2022	
	dalla compagnia assicurazioni Reale Mutua., via Corte d'appello,11 10122 Torino, P.iva	
	11998320011, Agenzia di Cagliari, codice subagenzia n. 898, che preveda anche una	
	garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di	
	emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro	
	500.000,00, non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n.	
	50/2016.	
	<u>Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza</u>	
	L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto	
	nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di	
	attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,	
	11	

previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e obblighi di tracciabilità.

Si dà atto che gli adempimenti in materia di antimafia sono stati svolti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 2 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito con modificazioni con la legge 114/2014, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 11/bis, comma 1 del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015.

La Ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136 del 13.08.2010.

Le parti espressamente concordano che qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. il presente contratto deve intendersi risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n° 136 del 13.08.2010.

Si dà atto che il codice identificativo di gara è il n. 9080257120.

A tal fine è stato autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il signor:

- Melis Italo nato a Serramanna il 18 novembre 1948, codice fiscale MLSTLI48S18I647J.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche:

Banca di Credito Cooperativo di Cagliari – Agenzia Viale Ciusa Cagliari

IBAN :IT86V0709604801000000008770;

Banco di Sardegna – Agenzia 12 Cagliari

IBAN :IT89D0101504812000070464493.

	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il	
	quale è sollevata da ogni responsabilità.	
	<u>Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere</u>	
	L'appaltatore ha depositato presso il Comune prot. n. 6738 del 14.06.2022 un proprio piano	
	operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative	
	responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano	
	complementare di dettaglio del piano di sicurezza. Il piano di sicurezza forma parte	
	integrante del presente contratto d'appalto.	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di	
	esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino	
	le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale	
	costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	<u>Articolo 15. Cessione del contratto e Subappalto</u>	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto della normativa vigente, i lavori che	
	l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella	
	misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del Decreto	
	Legislativo 18 aprile 2016.	
	<u>Articolo 16. Controversie</u>	
	Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50 qualora, a seguito dell'iscrizione di	
	riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto	
	all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i	
	procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo	
	13	

	articolo.	
	Ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è	
	previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti	
	dall'esecuzione del contratto possono essere sempre risolte mediante atto di transazione, in	
	forma scritta, nel rispetto del codice civile.	
	Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del	
	contendere.	
	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non risolte così come	
	precedentemente descritto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di	
	Cagliari con esclusione della competenza arbitrale. In merito al presente articolo si rinvia a	
	quanto disposto dall'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.	
	<u>Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari</u>	
	Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si	
	intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in	
	materia.	
	<u>Articolo 18. Spese di contratto e trattamento fiscale</u>	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di	
	segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul	
	valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40	
	del D.P.R. 16 aprile 1986, n. 131.	
	L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.	
	<u>Articolo 19 – Informativa sul trattamento dei dati personali.</u>	
	Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno	
	2003, come aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, il Comune di	
	14	

	Senorbì, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di	
	affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del	
	contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di	
	interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della	
	esecuzione del contratto d'appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività	
	ad esse correlate e conseguenti.	
	In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante	
	strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità	
	predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.	
	Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione e la rendicontazione	
	del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle	
	suddette attività.	
	Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati	
	per il trattamento dei dati personali.	
	I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	-soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della	
	esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;	
	- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto	
	contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di	
	Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;	
	- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti	
	procedimentali;	
	- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le	
	modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;	
	legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;	
	15	

	ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,	
	comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.	
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli	
	sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto	
	dalla normativa vigente.	
	I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le	
	finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento	
	è correlato alla durata del contratto e della relativa contrattazione. La data di cessazione del	
	trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a	
	seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti	
	disposizioni in tema di documentazione amministrativa.	
	I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati	
	sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016.	
	Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale	
	vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Senorbì, nella	
	persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Giuseppe Lonis n. 34.	
	Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, l'interessato esprime pertanto, il proprio	
	consenso al predetto trattamento.	
	Con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto, l'appaltatore viene designato come	
	Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di	
	rendicontazione del contratto medesimo.	
	Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto e stipulato mediante modalità	
	informatiche, in conformità al disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,	
	composto di numero 16 pagine intere e n. 11 righe della pagina numero 17 comprese le	
	firme. Dell'atto viene data, da me rogante, lettura integrale agli intervenuti, i quali,	

